



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO UST CISL IMPERIA SAVONA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

<u>Parte I</u>	<i>NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI ED AI DIRIGENTI</i>	
Capitolo I	Iscrizione e tesseramento	pag. 1
Capitolo II	Le incompatibilità funzionali	pag. 1
Capitolo III	La designazione dei rappresentanti CISL	pag. 3
<u>Parte II</u>	<i>NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI</i>	
Capitolo IV	Validità delle sedute e votazione	pag. 4
Capitolo V	Dimissioni dagli organi	pag. 4
Capitolo VI	Modalità di svolgimento delle riunioni	pag. 4
Capitolo VII	I Collegi dei Probiviri	pag. 5
<u>Parte III</u>	<i>NORME SUGLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE</i>	
Capitolo VIII	Il Congresso UST	pag. 6
Capitolo IX	Il Consiglio Generale UST	pag. 6
Capitolo X	Il Comitato Esecutivo UST	pag. 7
<u>Parte IV</u>	<i>LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI (CATEGORIE TERRITORIALI)</i>	
Capitolo XI	Le Federazioni di Categoria	pag. 8
Capitolo XII	Poteri e funzioni delle strutture	pag. 8
Capitolo XIII	Le strutture territoriali	pag. 9
Capitolo XIV	Gli enti e le associazioni CISL	pag. 9
<u>Parte V</u>	<i>NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO</i>	
Capitolo XV	Responsabilità e competenze	pag. 9
Capitolo XVI	Bilanci	pag. 10
Capitolo XVII	Norme transitorie e finali	pag. 10

PARTE I - NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I

Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del sindacato territoriale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto Confederale, la Segreteria del sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.

I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. I lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere un'attività produttiva come lavoratori dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.

I lavoratori dipendenti della CISL e i collaboratori a tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito o in quiescenza) possono iscriversi in qualsiasi categoria e/o territorio.

Articolo 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Confederale Nazionale i soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale dell'UST CISL Imperia Savona.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Capitolo II

Le incompatibilità funzionali

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli artt. 2 e 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre quelle stabilite dall'art. 25 dello Statuto e dal presente Regolamento, le "incompatibilità funzionali".

Articolo 6

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto Confederale, si intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dall'art. 25 dello Statuto e dal presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio Confederale Regionale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 25 del Regolamento Confederale Nazionale.

Articolo 7

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria Confederale, di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di Segretario Generale e Segretario Generale aggiunto delle USR, di componente delle Segreterie USR con più di due comprensori, di Segretario Generale e Segretario Generale aggiunto di UST, di componente di Segreteria di UST con più di 25.000 iscritti tra i lavoratori attivi.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Confederale a ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale di prima e seconda affiliazione con più di 6.000 iscritti e le cariche di componente di segreteria di categoria comprensoriale di prima e seconda affiliazione con più di 1.000 iscritti.

Le Federazioni nazionali di categoria nei rispettivi regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 9 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL gli enti promossi dalla CISL ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL (INAS - IAL - CENASCA - ETSI).

Sono associazioni collaterali alla CISL (SICET - ADICONSUM - ISCOS - ANOLF) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, della USR e della UST, e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL (Esempio: CAF - CAA IMPRESE - UNITAS - CONQUISTE DEL LAVORO - EDIZIONI LAVORO ecc. ecc.), delle Federazioni di categoria, della USR o della UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari all'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione o del CENASCA, ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le Associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie.

Articolo 9

Salvo quanto diversamente disposto ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 sono incompatibili:

- a) incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di Comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni e consorzio intercomunale, comunali. Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel regolamento di attuazione allo Statuto Confederale.
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
- d) gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione;
- e) gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di collocamento, agenzie di intermediazione, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.

Articolo 10

L'identificazione delle Associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale UST che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria UST, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale UST il giudizio di incompatibilità con associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 11

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

I Comitati Esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per l'elezione nelle assemblee elettive o Consigli dei livelli istituzionali subcomunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alla lettera c del comma 1 dell'art. 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b del comma 1 del medesimo art. 9 decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 25 dello Statuto Territoriale decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a. dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b. dopo 2 anni dalla candidatura dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c. dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

La Segreteria Generale della CISL Territoriale e i Segretari delle Federazioni Territoriali di categoria che hanno avviato processi di scorporo, fusione o accorpamento, possono mantenere la carica fino al sessantasettesimo (67°) anno di età.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale Pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati nell'art. 24 dello Statuto UST e nell'art. 11 del presente Regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie Regionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al II comma del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Unione Sindacale Territoriale.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'art. 24 comma 1 dello Statuto UST, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'organizzazione, è di tre mandati (12 anni).

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il periodo del mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo di cui al comma 1.

Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per la fase di scorporo, fusione o accorpamento.

Gli effetti di tale deroga cesseranno alla scadenza del mandato del I Congresso Confederale UST.

Capitolo III

La designazione dei rappresentanti CISL

Articolo 14

Il Comitato Esecutivo dell'UST CISL Imperia Savona è competente a designare i rappresentanti delle organizzazioni in enti, associazioni e/o società interne ed esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 7 e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 15

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria Territoriale CISL in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione Sindacale.

La Segreteria relaziona al Comitato Esecutivo Territoriale di Imperia Savona.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 16

Le designazioni dei rappresentanti, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate.

Nella rappresentanza della CISL negli enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alle segreterie confederali competenti per territorio.

La Segreteria Confederale competente per territorio può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali del designato.

Articolo 17

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale.

PARTE II - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV

Validità delle sedute e votazioni

Articolo 18

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 19

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Le Presidenze degli enti vengono elette per alzata di mano.

Articolo 20

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissione, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo statuto e relativo regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

Per la composizione della Segreteria Territoriale vale quanto previsto dal regolamento Nazionale vigente e sue eventuali modifiche od integrazioni.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organismi simili, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere a una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Articolo 21

Nelle elezioni vengono proclamati eletti candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

Capitolo V

Dimissioni dagli organi

Articolo 22

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 23

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. La Segreteria territoriale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori confederali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 24

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Capitolo VII

I Collegi dei Proviviri

Articolo 25

I ricorsi ai Collegi dei Proviviri, sia di Federazione nazionale di categoria sia di Unione sindacale regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Proviviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi provivirali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso gli uffici del Collegio competente. L'ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'art. 28 del presente regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art. 13 dello Statuto Confederale Nazionale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro i 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 26

Il Collegio Confederale dei Proviviri è competente a giudicare in prima e ultima istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria.

Qualora le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali fossero prive del proprio Collegio dei Proviviri, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Proviviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento a cura della Segreteria della Federazione o dell'Unione competente, dandone contestualmente notizia all'interessato. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.

Nel caso in cui il Collegio dei Proviviri di Federazione e di USR non si pronunci entro il termine di cui all'art. 25 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Proviviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 27

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso, il Collegio Confederale dei Proviviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei Proviviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso Confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

Articolo 28

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei Proviviri di cui all'art. 11 dello Statuto Confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie e alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

I termini di tempo necessari per dirimere formalmente eventuali conflitti di competenza sospendono il decorso dei termini perentori di ricorso di cui all'art. 25.

Articolo 29

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art. 25 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 30

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali ed orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio Confederale dei Proviviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei Proviviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento di attuazione valgono le norme del Regolamento Confederale.

PARTE III - NORME SUGLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Capitolo VIII Il Congresso UST

Articolo 31

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso UST, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso UST, fissando una percentuale minima di candidati di genere da inserire nelle liste con l'obiettivo di concretizzare un'equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei congressi delle strutture orizzontali interessate da processi di accorpamento è affidata alle USR.

Articolo 32

I regolamenti congressuali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali fisseranno una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, anche tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

Articolo 33

La FNP partecipa ai Congressi confederali con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Capitolo IX Il Consiglio Generale UST

Articolo 34

Il Consiglio Generale della UST Imperia Savona è costituito da 71 componenti:

- a) da n. 36 componenti eletti dal Congresso (50%+1 dei componenti), di cui 5 candidati dalla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 5 il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante;
- b) da n. 17 dirigenti in rappresentanza delle Federazioni territoriali di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;
- c) da n. 17 rappresentanti di Federazione di categoria, di cui 6 eletti dal Consiglio Generale della FNP. Il riparto degli 11 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 11 la media del numero complessivo di iscritti alla CISL, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori.
Possono essere eletti tutti i soci della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio Generale a norma delle lettere a) e b) del presente articolo;
- d) dalla Responsabile del Coordinamento Femminile Territoriale ove non già componente ai sensi dei punti precedenti.

I rappresentanti di cui alla lettera b) sono eletti dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto c), va garantita una equilibrata presenza di entrambi i sessi nelle liste che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, in attuazione al Regolamento per lo svolgimento del Congresso UST.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare il membro subentrante.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati di vigilanza degli Enti previdenziali di estrazione CISL.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (art. 4 e 44 dello Statuto Confederale), e dai responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, dell'ADICONSUM, dell'ISCOS, dell'ANOLF, del SICET e dell'Anteas.

Articolo 35

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale di cui alle lettere a e b, dell'art. 34 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria Confederale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Confederale.

I membri di diritto del Consiglio generale, se eletti in Segreteria Confederale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 36

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno stesso della chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino all'elezione del Segretario Generale. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 37

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 15 dello Statuto della CISL di Imperia Savona e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza .

La Segreteria UST invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal citato art. 15 dello Statuto della CISL di Imperia Savona è effettuata dalla Segreteria UST che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C..

Articolo 38

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria UST.

Articolo 39

La Segreteria UST può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria UST ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 40

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 15 dello Statuto della Cisl Imperia Savona.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 41

Il Consiglio Generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le Commissioni in cui lo stesso si articola, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I membri delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria UST.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 42

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 43

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti.

Capitolo X

Il Comitato Esecutivo UST

Articolo 44

Il Comitato Esecutivo è composto:

a – da 17 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno quale espressione di ciascuna Federazione di Categoria Territoriale;

b - dai componenti la Segreteria;

c - dalla responsabile del Coordinamento Donne

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitati con diritto di parola i Responsabili degli Enti e delle Associazioni Collaterali alla CISL (art. 8 del presente Regolamento) e il Responsabile del Servizio Fiscale.

Articolo 45

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria UST almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria UST è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria UST trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C..

Articolo 46

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Confederale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

PARTE IV - LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI (CATEGORIALI E TERRITORIALI)

Capitolo XI

Le Federazioni di categoria

Articolo 47

Le Federazioni nazionali di categoria che fanno parte della Confederazione, a norma dell'art. 4 dello Statuto Confederale Nazionale sono:

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimici e affini (FEMCA);
2. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI);
3. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA);
4. Federazione italiana metalmeccanici (FIM);
5. Federazione dell'informazione e dello spettacolo (FISTEL);
6. Federazione agro-alimentare (FAI);
7. Unione generale coltivatori (UGC);
8. Federazione lavoratori pubblici e dei Servizi (FPS);
9. Federazione scuola (CISL SCUOLA);
10. Federazione lavoratori poste e appalti telefonici (FLP);
11. Federazione italiana trasporti (FIT);
12. Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT);
13. Federazione italiana bancari e assicurativi (FIBA);
14. Federazione università (CISL UNIVERSITÀ);
15. Federazione della Sicurezza (FNS);
16. Federazione lavoratori somministrati autonomi e atipici (FELSA);
17. CISL Medici;
18. Federazione innovazione e ricerca (FIR);
19. Federazione nazionale pensionati (FNP).

Articolo 48

È fatto obbligo alle Federazioni di categoria, a tutti i livelli, di trasmettere annualmente con l'apertura del tesseramento l'elenco nominativo dei propri iscritti in conformità alle norme, alla modulistica e ai supporti informatici predisposti dalla Confederazione.

La Segreteria Territoriale Confederale ha facoltà di verifica.

Capitolo XII

Poteri e funzioni delle strutture

Articolo 49

Compete al sindacato territoriale:

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, leghe;
- c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza d'impresa (RSL);
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate della contrattazione collettiva.

Articolo 50

Compete alle Unioni Sindacali Territoriali:

- a) la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b) la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alla realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c) l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sull'attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;

- e) l'organizzazione e la gestione, in rapporto con le categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato;
- f) il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e proselitismo;
- g) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Capitolo XIII

Le strutture territoriali

Articolo 51

La UST Imperia Savona, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'art. 38 dello Statuto Confederale Nazionale, deve invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalla UST. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto Confederale e federale o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 52

Il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 16% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50% della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Allorché la percentuale degli iscritti alla FNP risulti superiore al 50% della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 19% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST.

I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nel Consiglio Generale della UST saranno eletti, per il 50%, dal Comitato direttivo della FNP e, per l'altro 50%, dal Congresso di UST.

Qualora risultasse eletto nel Congresso della UST un numero inferiore al 50 % di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Capitolo XIV

Gli enti e le associazioni della CISL

Articolo 53

Gli enti e le associazioni collaterali alla CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello regionale e territoriale.

Quando negli statuti degli enti e delle associazioni sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

Ai fini della previsione di cui all'art. 9 dello Statuto Confederale Nazionale, il Collegio dei Sindaci dell'UST non ha la competenza nei confronti di enti ed associazioni della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedono la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

PARTE V - NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XV

Responsabilità e competenze

Articolo 54

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della UST e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la UST disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla UST.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutarie, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della UST, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Articolo 55

La UST e le Federazioni di categoria territoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutarie.

I rappresentanti legali della UST e le Federazioni di categoria territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'art. 38 del codice civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali della UST e le Federazioni di categoria territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

La UST e le Federazioni di categoria territoriali dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalle D.lgs.196/2003 (privacy).

Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (D.lgs.196/2003).

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal TU 81/2008 (sicurezza) e successive modifiche.

Capitolo XVI

Bilanci

Articolo 56

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità con il programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché dalle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- entro il 31 dicembre dell'anno in corso il bilancio preventivo dalle Federazioni Territoriali e dalla UST alle rispettive strutture regionali;
- entro il 10 marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo dalle Federazioni Territoriali alla UST e alle Federazioni Regionali di categoria;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo dalla UST, i bilanci consuntivi e previsionali alla Confederazione, Servizio Ispettivo;

unitamente alla modulistica che viene diramata dalla Confederazione. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organi delle strutture ed inviati, entro il primo trimestre dell'anno successivo:

- alla Confederazione dalla UST.
- alla USR dalle Federazioni e Settori regionali di categoria e dalla UST;
- alla UST dalle Federazioni e Settori territoriali di categoria.

Entro il 15 aprile la UST è tenuta a trasmettere alla USR il proprio bilancio consolidato.

Sarà cura della USR e delle Federazioni Nazionali di categoria trasmettere alla Confederazione, Servizio Ispettivo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Capitolo XVII

Norme transitorie e finali

Articolo 57

Al fine di dare pratica attuazione all'art. 20 del presente Regolamento Confederale e consentire l'immediato inserimento della componente femminile nelle strutture i cui incarichi di Segreteria risultino interamente ricoperti, è ammesso, per una sola volta e comunque non oltre la durata del vigente mandato congressuale, incrementare di una sola unità il numero massimo nella composizione prescritta.

Articolo 58

Per quanto non previsto dal presente Regolamento di attuazione valgono le norme del Regolamento Confederale.